



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP

Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 24 DEL 06-04-2020

Reg. generale n. 37 del 06-04-2020

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN TREIA CAPOLUOGO PER APPROVVIGIONAMENTO STRAORDINARIO OSSIGENO PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA DI TREIA.
--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE V SETTORE

PRESO ATTO della richiesta urgente inviata tramite e-mail del 6 aprile 2020 dal Sig. Davide Del Conte, in nome e per conto dell'Area Adriatica – Team MED SOL Spa, ditta incaricata della fornitura dell'ossigeno presso la locale struttura ospedaliera, relativa alla necessità di effettuare un approvvigionamento extra per il giorno giovedì 9 aprile 2020 e martedì 14 aprile 2020 ore 08.00 alle ore 11.00 in deroga all'ordinanza n. 140 del 24/12/2012;

RITENUTA, nella circostanza, la necessità di regolamentare la sosta secondo criteri conformi allo svolgimento delle operazioni programmate;

VISTI gli artt. 5, 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019 "Direttive per la sostituzione dei responsabili di settore assenti per malattia o congedo";

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta per il giorno giovedì 9 aprile 2020 e martedì 14 aprile 2020 dalle ore 08.00 alle ore 11.00 in Via Altobelli dal civico n. 3 al civico n. 5 e nel

parcheeggio adiacente la locale struttura ospedaliera limitatamente agli stalli di sosta riservati all'approvvigionamento dell'ossigeno.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

All'inottemperanza dei divieti di sosta sopra prescritti conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per motivi di legittimità, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche, ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In riferimento all'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

IL RESPONSABILE V SETTORE

Dott.ssa Barbara Foglia